



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quanto posso ritardare il pagamento di un debito col Fisco?

Autore: Francesca Romana Riili | 31/12/2016



Si può saldare un debito anche con molti mesi di ritardo senza subire alcuna conseguenza negativa, a parte gli interessi.

Capita a tutti di non disporre dei soldi necessari ad onorare un **debito tributario**. Talvolta il ritardo nel pagamento invece è attuato consapevolmente da chi vuole solo approfittarsi dei tempi lunghi della burocrazia. Ma effettivamente quanto tempo passa prima di subire concrete conseguenze negative a causa del **ritardo nel pagamento** di un **debito con il Fisco**?

Ritardi nei pagamenti con il Fisco e altri enti

In poche parole ecco come nasce un **debito** con l'**Agenzia delle Entrate**, i Comuni e gli enti previdenziali:

- gli enti mandano un atto di accertamento con cui viene richiesto il pagamento di una certa somma. Può trattarsi ad esempio di imposte dichiarate e non versate al Fisco, verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, avvisi di addebito Inps e così via;
- se il debitore non esegue il pagamento direttamente nei confronti dell'ente creditore, il **debito fiscale** o **previdenziale** viene passato all'agente della riscossione, che notifica la cartella ed è incaricato di attuare le misure cautelari ed esecutive, come fermi, ipoteche e pignoramenti.

Talvolta gli stessi enti creditori, in base alla natura del debito, consentono di **pagare ratealmente**. Per un esempio di debito rateizzabile con l'Agenzia delle Entrate leggi l'articolo [Pagamento in ritardo della rateazione: che fare?](#)

Quando non è possibile rateizzare il debito con l'ente creditore e non si dispone della necessaria provvista, può essere conveniente aspettare la cartella di pagamento.

Attenzione perché con il **ritardo**, e quindi con la notifica della cartella, il debito cresce.

Infatti al debito originario si aggiungeranno gli interessi di ritardata iscrizione a

ruolo (che sono appunto quelli dovuti all'ente creditore per il ritardo), l'aggio e, talvolta, sanzioni maggiorate. Attualmente l'aggio è al 3% se la cartella viene pagata entro i sessanta giorni dalla notifica **[1]**.

Quando arriva la cartella a causa del ritardo nel pagamento del debito?

Nonostante il **ritardo nel pagamento del debito**, non si rischiano ancora fermi, ipoteche e pignoramenti.

Infatti, scaduto il termine per pagare il debito nelle mani dell'ente, il concessionario verrà incaricato della **riscossione** e provvederà, dopo alcuni mesi, a notificare la **cartella di pagamento**.

A questo punto il debito è congelato per sessanta giorni.

Nell'arco di questi sessanta giorni:

- si può pagare tutta la cartella;
- si può chiedere la **rateazione della cartella**, che può essere rateizzata fino a settantadue rate mensili con interessi al 4,5% **[2]**, anche se non ricorrono particolari condizioni di difficoltà economica **[3]**. Per un approfondimento sulla possibilità di rateizzare il debito leggi [Equitalia: rateazione cartelle, fermi ipoteche e pignoramenti](#).

A questo proposito un vantaggio ulteriore è dato dal fatto che tra la presentazione dell'istanza di rateazione e il pagamento della prima rata possono passare anche diverse settimane, in attesa che il concessionario prepari il piano di rateazione. Nel frattempo sono sospese tutte le procedure, come ad esempio il [fermo amministrativo](#).

Se il pagamento viene effettuato o la rateazione viene richiesta entro i sessanta giorni dalla notifica, il compenso del concessionario rimane al 3% e non si pagano interessi di mora (che scattano solo dopo i sessanta giorni).

Se ritardo a pagare il debito indicato nella cartella?

Se non si paga neanche la cartella di pagamento, il debito aumenta perché cominceranno a maturare gli interessi di mora e l'aggio passerà al 6%.

A questo punto il **ritardo nel pagamento del debito** può portare a conseguenze effettivamente dannose. Infatti l'agente della riscossione può passare a notificare:

- un preavviso di **fermo amministrativo**, con la conseguenza che, passati altri trenta giorni, col veicolo non si può più circolare;
- una comunicazione preventiva di **ipoteca**, per i debiti più gravosi: la casa ipotecata diventa praticamente incommerciabile;
- il **pignoramento** del conto corrente o dello stipendio. Per sapere quali beni sono salvi, nonostante il prolungarsi del **ritardo nel pagamento**, leggi l'articolo [8 cose che Equitalia non ti pignorerà mai](#).

Note

[1] Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016. [2] Art. 21 D.P.R. 29.09.1973 n. 602. [3] Art. 19 D.P.R. 29.09.1973 n. 602.